Ambasciata d'Italia
nella Repubblica Popolare Cinese

2859

AVVISO PUBBLICO PER L'OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONI PER L'EVENTO CHE L'AMBASCIATA D'ITALIA NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE ORGANIZZERÀ IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA 2025

L'Ambasciata d'Italia a Pechino,

- visto l'art.43 della legge n.449 del 27 dicembre 1997, (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività);
- visto l'art. 29 del D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010 (che consente alle Rappresentanze diplomatiche e consolari di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni, fondazioni, cittadini e in generale con qualsiasi soggetto, italiano o straniero, che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico);
- Considerata l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dal decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- visti gli artt. 94 e ss. del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (I requisiti di ordine generale) e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto l'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE (Motivi di esclusione);
- visti gli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni (inesistenza condizioni ostative a contrattare con la pubblica amministrazione);
- visti gli artt. 6 e 9 del D.M. n.192 del 2 novembre 2017 e ss.mm., Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero;
- considerato l'interesse manifestato da diverse imprese italiane e straniere a organizzare iniziative di carattere promozionale in collaborazione con questa Ambasciata con possibilità di promuovere la propria immagine e di procedere alla sponsorizzazione di eventi di carattere istituzionale organizzati da questa Sede;

RENDE NOTO

che intende offrire ai soggetti interessati la possibilità di stipulare con questa Ambasciata contratti di sponsorizzazione per la concessione di spazi pubblicitari per l'esposizione dei loghi e per messaggi finalizzati a promuovere il nome e le attività delle aziende partecipanti in occasione dell'evento istituzionale e promozionale previsto per la Festa della Repubblica 2025.

1. Requisiti Generali per la sponsorizzazione

Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione imprese produttrici di beni e servizi, nonché enti, associazioni, società, raggruppamenti temporanei d'impresa, che abbiano interesse a pubblicizzare il proprio marchio in occasione delle attività che saranno organizzate dall'Ambasciata, da sola o con altri soggetti, in occasione dell'evento previsto per la Festa della Repubblica 2025.

2. Oggetto

In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana 2025, previste tenersi **venerdì 30 maggio 2025,** l'Ambasciata d'Italia a Pechino prevede di organizzare, all'interno del proprio compound, un evento istituzionale e promozionale e di realizzare le attività di comunicazione correlate su sito Internet

e i profili social media di questa Ambasciata.

Nel corso dell'evento, l'Ambasciata metterà a disposizione degli sponsor la possibilità di valorizzare brand, immagine e attività.

Modalità di sponsorizzazione

A - DIAMOND SPONSOR - nel caso di **contributi di almeno RMB 50.000,00** (*cinquantamila*)

- possibilità di allestire un proprio stand promozionale in occasione del ricevimento;
- visibilità di dimensione massima sui banner che saranno allestiti all'ingresso e in altri spazi;
- proiezione, ove richiesto, di un video promozionale dalla durata massima di 2 minuti nel corso del ricevimento (il materiale video dovrà essere trasmesso a questa Ambasciata entro e non oltre il 20 maggio 2025).

B - GOLDEN SPONSOR - nel caso di **contributi di almeno RMB 30.000,00** (*trentamila*)

- visibilità di dimensione media sui banner che saranno allestiti all'ingresso e in altri spazi in occasione del ricevimento;
- proiezione, ove richiesto, di un video promozionale dalla durata massima di 1 minuto nel corso del ricevimento (il materiale video dovrà essere trasmesso a questa Ambasciata entro e non oltre il 20 maggio 2025);
- possibilità di allestire un proprio stand promozionale in occasione del ricevimento, di dimensione inferiore rispetto alle precedenti categorie;

C - SILVER SPONSOR - nel caso di **contributi di almeno RMB 15.000,00** (*quindicimila*)

- visibilità sui banner che saranno allestiti all'ingresso e in altri spazi in occasione del ricevimento, di dimensione inferiore rispetto alle precedenti categorie.

D - Sono inoltre consentiti pacchetti su misura: **contributi sotto forma di servizi, performance culturali, lucky draw, beni e prodotti** suscettibili di impiego nell'ambito del ricevimento. Anche in tale caso verrà assicurata la dovuta visibilità agli offerenti.

3. Presentazione delle offerte di sponsorizzazione

L'offerta di sponsorizzazione da parte dei soggetti interessati:

- deve essere presentata in forma scritta, firmata dal proprio legale rappresentante (secondo il modulo in allegato al presente avviso), accompagnata da fotocopia di un valido documento d'identità di quest'ultimo e pervenire, alternativamente: a) per mezzo del servizio postale, tramite raccomandata, o altra agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante consegna a mano da recapitare all'Ambasciata d'Italia in Pechino, **entro il 16 maggio 2025:** b) a mezzo posta elettronica, sempre nei termini sopra riportati (con allegati in formato PDF non superiori a 2,5 Mb), alla seguente casella di posta elettronica dell'Ambasciata: contabile.pechino@esteri.it;
- deve indicare l'opzione prescelta di cui al precedente Punto 3 e l'ammontare del corrispettivo che si intende offrire all'Ambasciata per la sponsorizzazione;
- deve essere accompagnata da apposita autocertificazione attestante l'insussistenza cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e ss. D.lgs. n. 36/2023;
- deve essere accompagnata dalla presa visione ed accettazione della "informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, art.

13", di cui alla modulistica presente sul sito internet dell'Ambasciata;
- deve contenere l'impegno dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità, gli adempimenti inerenti e conseguenti all'esposizione del marchio, nonché la stipula in via autonoma di un'eventuale polizza assicurativa a tutela dei prodotti esposti;

L'Ambasciata garantisce la protezione dei dati personali forniti dagli offerenti ai sensi della normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Gli offerenti prestano il consenso al trattamento dei propri dati anche personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati / RGPD (UE) 2016/679, per tutte le esigenze procedurali.
Gli offerenti autorizzano formalmente l'Ambasciata a svolgere le verifiche presso le autorità locali competenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese sui requisiti.

4. Esclusione dalla procedura di valutazione

Saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, prive di sottoscrizione autografa oppure presentate oltre il termine sopra indicato. Ad eccezione del caso di trasmissione a mezzo posta elettronica, del giorno di arrivo del plico farà fede esclusivamente l'apposito timbro apposto all'avvenuta ricezione dall'Ambasciata. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. L'Ambasciata non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi dovuti a disservizi degli incaricati alla consegna.

5. Valutazione delle offerte di sponsorizzazione

Le offerte di sponsorizzazione inviate all'Ambasciata entro il termine indicato nel presente avviso sono valutate dall'Ambasciata nel rispetto dei criteri definiti nel progetto di sponsorizzazione e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. In considerazione della particolarità dell'evento oggetto del presente avviso, l'Ambasciata potrà ricevere più sponsorizzazioni.

6. Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

L'Ambasciata ha titolo a rifiutare la sponsorizzazione qualora:

a) ritenga che ne possa derivare un conflitto con l'attività istituzionale e diplomatica svolta ovvero qualora configuri violazione delle leggi e dei principi dell'ordinamento giuridico italiano;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno per la propria immagine e/o per le proprie iniziative;
c) la reputi non ricevibile per motivi di opportunità generale;
d) contenga elementi di propaganda avente finalità politica, sindacale, filosofica o religiosa;
e) contenga messaggi offensivi (incluse manifestazioni di fanatismo, razzismo, odio, minacce o intolleranza);
f) esistano condizioni ostative a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
g) esistano cause di esclusione in base a quanto disposto dagli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023 nonché dall'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE;
h) siano in corso procedure concorsuali o fallimentari ovvero esistano impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia.

7. Stipula del contratto di sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor prescelto e dall'Ambasciata. In nessun caso è consentito il subentro successivo di altro soggetto nel contratto di sponsorizzazione stipulato dall'Ambasciata con lo sponsor, salvo autorizzazione scritta da parte dell'Ambasciata stessa.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.M. 2 novembre 2017 n.192 e ss.mm., nel contratto di sponsorizzazione è inserita una specifica clausola che consente il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni già rese ed acquisite. Se il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il contratto di sponsorizzazione non può essere concluso.

Se venisse ravvisata la non veridicità del contenuto delle offerte e delle relative autocertificazioni, il soggetto interessato incorrerà nelle sanzioni penali previste, decadendo immediatamente da ogni beneficio eventualmente conseguito sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Qualora l'evento per motivi non dipendenti dall'Ambasciata non avesse luogo, le parti decideranno di comune accordo le modalità di rimborso, nel caso in cui il versamento sul conto dell'Ambasciata sia stato già effettuato.

Pechino, 16 APR 2025

AMBASCIATA D'ITALIA PECHINO

L'Ambasciatore
Massimo Ambrosetti

Il presente Avviso è stato affisso all'albo di questa Ambasciata il giorno 16.04.2025 e nello stesso giorno pubblicato nel sito web dell'Ambasciata (www.ambpechino.esteri.it).